REGOLAMENTO

DEL VERDE URBANO PUBBLICO E PRIVATO

Delibere C.C. 70 del 25.07.02 e C.C. 46 del 23.06.2005

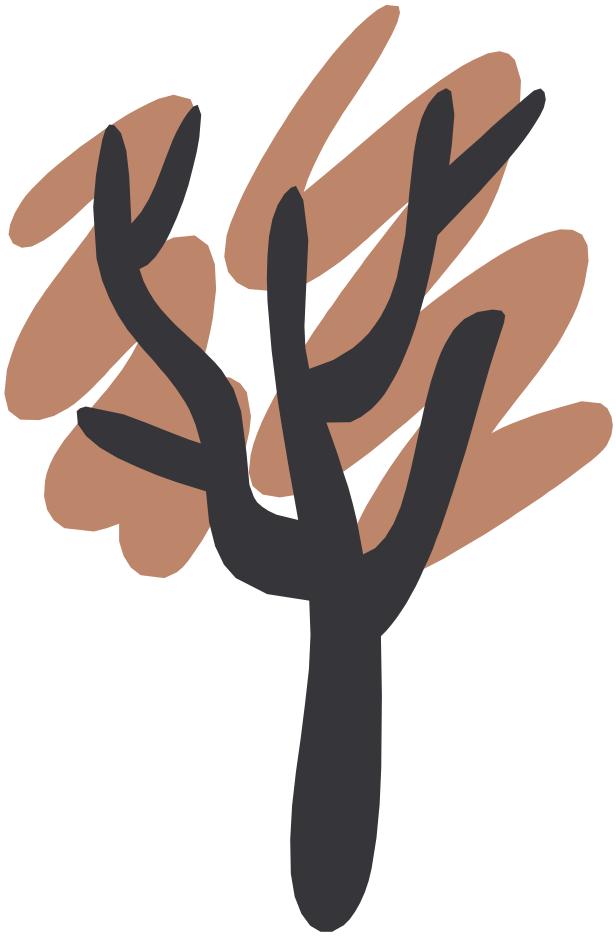

COMUNE DI RICCIONE

Ufficio Ambiente

REGOLAMENTO DEL VERDE URBANO-PUBBLICO E PRIVATO
COMUNE DI RICCIONE

1-PREMESSA

Il valore del paesaggio è tutelato dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana e dal Decreto Legislativo Testo Unico n° 42 del 22 gennaio 2004 .

Il verde urbano s'inserisce in questa norma di tutela anche in relazione alle sue diverse ed importanti funzioni ambientali, urbanistiche sociali, ma anche per il notevole ruolo di educazione naturalistica e di miglioramento della qualità urbana.

Per tale motivo la progettazione delle aree verdi, la gestione e gli interventi di manutenzione devono essere attuati in modo esemplare nel rispetto delle piante e in conformità delle condizioni ambientali in cui queste si sviluppano.

Le norme contenute nel presente Regolamento sono relative alle modalità di impianto, manutenzione e difesa di aree verdi pubbliche e private esistenti, ai criteri di progettazione e realizzazione di nuove aree verdi, alla tutela di parchi e giardini pubblici, alle aree di pregio ambientale-storico-paesaggistico quali le aree forestali e quelle aree agricole non interessate dalle coltivazioni, nonché i canali i fossi e le aree golenari.

Il Regolamento del Verde Urbano costituisce uno degli strumenti di pianificazione comunale da collegarsi direttamente agli altri documenti integrativi del PRG - Piano del Verde, Piano Manutentivo, Censimento delle Aree Verdi - al fine di ottenere un'organica gestione del verde cittadino.

Per facilitare la consultazione del documento il Regolamento è stato suddiviso in sette capitoli:

Capitolo 1: Disposizione relativo al verde pubblico	Pag 3
Capitolo 2: Disposizioni relative al verde privato	Pag 19
Capitolo 3: Disposizioni relative ad alberi monumentali e salvaguardia di parchi e giardini di pregio storico, architettonico e ambientale.	Pag 36
Capitolo 4: Regolamento per la fruizione di parchi e di giardini pubblici	Pag 38
Capitolo 5: Orti urbani	Pag 40
Capitolo 6: Norme integrative per le aree agricole non interessate da coltivazioni	Pag 41
Capitolo 7: Sanzioni e norme finanziarie	Pag 43

CAPITOLO I

NORME SUL VERDE PUBBLICO

Il presente Capitolo detta disposizioni per la salvaguardia e la corretta gestione del verde urbano pubblico esistente nel territorio comunale, sia di proprietà diretta dell'Amministrazione Comunale o di altri Enti Pubblici, sia di proprietà diverse, ma comunque gestito dagli stessi Enti Pubblici o da altre strutture (Aziende municipalizzate, Ditte esterne, Aziende speciali) su diretto loro mandato, e nello specifico la GEAT S.p.A. di Riccione.

1 - OGGETTO DELLA SALVAGUARDIA

Su tutto il territorio comunale devono essere rigorosamente conservati:

- gli arbusti per rarità della specie, o comunque per morfologia e vetustà risultino di particolare pregio;
- gli alberi aventi circonferenza del fusto, misurata a cm. 130 d'altezza dal colletto, superiore a cm. 40 per la specie di prima e seconda grandezza e superiore a cm. 25 per le specie di terza grandezza;

CLASSE DI GRANDEZZA	ALTEZZA DELLE PIANTE A MATURITA'
a)1°grandezza	> 18 m.
b)2°grandezza	12-18 m.
c)3°grandezza	< 12 m.

- le piante con più fusti se almeno uno di essi raggiunge la circonferenza di cm. 20.

Le sostituzioni d'alberi e di nuovi impianti rientrano nelle prescrizioni dettate all'art. 8 del presente Capitolo.

2 – ABBATTIMENTO

2.1 – Sono soggetti a richiesta d'autorizzazione tutti gli abbattimenti non effettuati direttamente dalla GEAT S.p.A. che dovrà comunque comunicarne l'abbattimento e dare indicazioni in merito alle modalità di sostituzione entro il termine di 10.

Tale autorizzazione è subordinata alla presentazione, da parte del richiedente, di domanda indirizzata al Dirigente dell'Ufficio Ambiente, corredata da appropriata documentazione fotografica o da quant'altro necessario a definirne l'ubicazione e lo stato di necessità evidenziato.

Sono esclusi da tali norme gli abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie e quelli dettati da evidenti ragioni d'incolumità pubblica.

Per un efficiente coordinamento di tutte le attività d'abbattimento, sostituzione e implementazione del patrimonio arboreo pubblico, il settore ambiente del Comune di Riccione è preposto all'attività di controllo e coordinamento.

2.2 – Gli abbattimenti, anche quando eseguiti dalla GEAT, dovranno essere documentati e giustificati su apposito modulo compilato e trasmesso all'Ufficio Ambiente.

2.3 – Non sono soggetti ad autorizzazione gli abbattimenti facenti parte di progetti di riqualificazione del verde, approvati dal settore ambiente, che producano un miglioramento ambientale, estetico–culturale.

2.4 – Per opere diverse dai precedenti comma 2 e 3, l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Ambiente dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) tempi e modalità di abbattimento;

b) specie da utilizzare, modalità e interventi agronomici da effettuare (sostituzione del terreno di coltivo, estirpazione delle ceppate , etc.) in caso di reimpianto;

2.5 – Nel caso d'abbattimenti soggetti ad autorizzazione, gli alberi eliminati devono essere sostituiti, in conformità a quanto riportato in autorizzazione, salvo diversa prescrizione del settore ambiente, entro e non oltre 12 mesi e comunque all'ultimazione dell'opera pubblica

Nel caso il privato richieda ed ottenga l'abbattimento di un albero di proprietà pubblica è tenuto a versare una somma pari al valore ornamentale della pianta da abbattere calcolato secondo la metodologia adottata "all.A", in ogni caso, inoltre dovranno essere obbligatoriamente valutate (prima della suddetta autorizzazione), eventuali alternative all'abbattimento.

Il valore ornamentale, qualora richiesto ed autorizzato, non deve comunque essere inferiore alla cauzionale fissata per la tipologia di alberatura richiesta in abbattimento.

2.6 – Fatti salvi i casi particolari debitamente documentati, gli abbattimenti non dovranno essere eseguiti nel periodo compreso tra marzo e luglio in cui avviene la riproduzione dell'avifauna.

3 – POTATURE

3.1 – Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche, non necessita di potature.

La potatura, quindi, è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà.

3.2 – Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto e quelli praticati su branche aventi diametro superiore a cm. 10, sono VIETATI.

In via straordinaria, previa richiesta d'autorizzazione, potranno essere consentiti per casi di pubblica incolumità, tutori vivi delle piantate, gelsi, salici da capitozza e arte topiaria.

Interventi di potatura dell'apparato aereo e/o taglio dell'appartato radicale delle alberature pubbliche da parte di soggetti privati o pubblici, dovranno essere richiesti e preventivamente autorizzati dal settore ambiente.

3.3 – Le potature devono essere effettuate sull'albero rispettando per quanto possibile la sua ramificazione naturale, interessando branche e rami di diametro inferiore a cm.10 (circonferenza minore cm.30).

I tagli dovranno essere netti e rispettare il collare sulla parte residua, senza lasciare monconi.

3.4 – Ogni intervento di capitozzatura o di potatura non eseguito a regola d'arte si configura a tutti gli effetti come abbattimento e come tale disciplinato (Capitolo 1, art.2).

3.5 – Possono essere esclusi dalle suddette norme gli alberi già gravemente compromessi da precedenti drastiche e irrazionali potature, purché inseriti in un piano organico di sostituzione poliennale esistente o da approvare entro tre anni dall'adozione del presente Regolamento.

4 – AREE DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE E DISTANZE MINIME DA CONFINI, UTENZE AEREE, SOTTERRANEE E DALLE LINEE FERROVIARIE (ad esclusione delle alberature stradali di cui all'art.11)

4.1 – Aree di pertinenza.

Per aree di pertinenza delle alberature, calcolata considerando lo sviluppo dell'apparato aereo e di quello radicale s'intende l'area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro, il centro del fusto dell'albero, secondo la seguente articolazione:

Per piante di terza grandezza (altezza < 12 m)	m. 2 di raggio
Per piante di seconda grandezza (altezza 12-18 m)	m. 4 di raggio
Per piante di prima grandezza (altezza > 18 m)	m. 6 di raggio

Le aree di pertinenza delle alberature possono essere interessate da pose di pavimentazioni superficiali permeabili purché sia garantito il mantenimento di un'area a terreno nudo, pacciamata, inerbita o impiantata con specie vegetali tappezzanti, circostante il fusto, complessivamente di superficie non inferiore a:

Per piante di terza grandezza (altezza < 12 m)	mq. 4
Per piante di seconda grandezza (altezza 12-18 m)	mq. 6
Per piante di prima grandezza (altezza > 18 m)	mq. 10

Gli interventi di posa delle pavimentazioni, che non comportino sottofondazioni e scavi che alterino lo strato superficiale del terreno per una quota superiore a cm.15, misurati dalla quota originaria del piano di campagna.

Tali aree di pertinenza, ferma restando la possibilità di computarne la superficie ai fini edificatori secondo i parametri urbanistici ed edilizi prescritti dal PRG vigente, sono da considerarsi non edificabili.

Gli edifici e le pavimentazioni esistenti o le porzioni di loro ricadenti all'interno o parzialmente all'interno delle aree di pertinenza delle alberature, potranno essere demoliti o ricostruiti senza eccedere le dimensioni esistenti (planimetriche o altimetriche), sia entro che fuori terra.

Per gli alberi posti lungo i viali e in aree adibite a parcheggio pubblico o privato d'uso pubblico, si rimanda agli articoli 10 e 11 del presente Capitolo.

Per il verde esistente, nel caso in cui l'area di pertinenza superi i confini della proprietà sulla quale insiste l'albero le dimensioni della suddetta area saranno definite dai confini stessi.

4.2 – Distanza dai confini per i nuovi impianti

Per le distanze dai confini, vengono considerate minime le misure di seguito indicate:

Per piante di terza grandezza (altezza < 12 m)	m. 2
Per piante di seconda grandezza (altezza 12-18 m)	m. 4
Per piante di prima grandezza (altezza > 18 m)	m. 6

4.3 – Distanza dalle utenze aeree

Per le utenze aeree di telecomunicazione ed elettriche presenti in ambiente urbano, ovvero ricadenti nelle classi 0 e 1° ed aventi altezza minima di m. 5 come previsto dal decreto ministeriale 21/03/88 art. 2.1.06, in conformità allo stesso articolo dovrà essere rispettata la distanza minima di impianto per un raggio di cm. 30 intorno al cavo.

4.4 – Distanza dalle utenze sotterranee

Per le utenze sotterranee devono essere rispettate le seguenti distanze minime per singolo albero indicate in funzione della classe di grandezza a cui questo appartiene:

CLASSE DI GRANDEZZA	DISTANZA MINIMA
a)1° grandezza (altezza > 18m)	> m. 4
b)2° grandezza (altezza 12-18m)	> m. 3
c)3° grandezza (altezza < 12m)	> m. 2

4.5 – Distanza dalle linee ferroviarie

In conformità agli articoli n° 52 e 55 del DPR del 11/07/80 n° 753 e all'articolo n° 4 della Legge 12/11/68 n° 1202, per alberi, arbusti e siepi si dovranno rispettare le distanze dalle linee ferroviarie sotto indicate:

TIPOLOGIA DELLA VEGETAZIONE	DISTANZA MINIMA CORRISPONDENTE
a) alberi di altezza > 4m	altezza massima delle piante a maturità aumentata di m. 2
b) arbusti ed alberi di altezza inferiore di 4m e siepi di altezza > 1,5m	m. 6
c) siepi con altezza < di 1,5m	m. 5

Nel caso in cui il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o rilevato, tali misure dovranno essere aumentate al fine di mantenere una distanza minima di m. 2 dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

Per le aree extraurbane, i terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinate a bosco ad una distanza minore di m. 50 dalla più vicina rotaia, distanza da misurarsi in proiezione orizzontale.

5 – DANNEGGIAMENTI

5.1 – Sono considerati danneggiamenti tutte le attività che direttamente o indirettamente, possono compromettere l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante e pertanto sono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati, e come tali regolamentati (art. 2).

5.2 – E' vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente in particolare:

- il versamento di sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, ecc.) come cloruro di sodio in caso di nevicate, nelle aree di pertinenza delle piante;
- le combustioni di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle alberature;
- l'impermeabilizzazione, con pavimentazione o altre opere edilizie, dell'area di pertinenza delle piante;
- l'affissione diretta alle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, di cartelli, manifesti, insegne e simili;
- il riporto nelle aree di pertinenza delle piante, di ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale, tali da comportare l'interramento del colletto;
- l'asporto di terreno delle aree di pertinenza degli alberi;
- l'utilizzo di aree a bosco, a parco, nonché delle aree di pertinenza delle alberature, per deposito di materiali di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere;
- la realizzazione di impianti di illuminazione che producano calore tale da danneggiare l'alberatura;
- gli scavi di qualsiasi natura nell'area di pertinenza delle alberature.

5.3 – Per gli scavi, per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche telefoniche, fognature, ecc.) si devono

osservare le distanze, utilizzare passacavi (nel caso di mancanza di spazio) e precauzioni tali da non danneggiare le radici degli alberi.

In proposito, si indicano le distanze minime da rispettare per singolo albero ed in funzione della classe di grandezza cui questo appartiene:

CLASSE DI GRANDEZZA	DISTANZA
a)1° grandezza (altezza > 18m)	> m. 4
b)2° grandezza (altezza 12-18m)	> m. 3
c)3° grandezza (altezza < 12m)	> m. 2

Per la posa e la manutenzione di utenze sotterranee è fatto obbligo alle ditte promotrici degli scavi chiedere l'idoneo Nulla Osta allegando il progetto esecutivo dei lavori e planimetria in scala di dettaglio (< 1:500) delle aree interessate, comprensiva delle linee di utenza e della vegetazione esistente, al Settore Ambiente competenti almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.

6 – NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE

6.1 – Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.).

6.2 – All'interno dell'area di pertinenza delle alberature dovranno essere rispettati tutti i divieti di cui al precedente art. 5.

Nelle aree di pertinenza delle piante è altresì vietata ogni variazione del piano di campagna originario, e l'intervento di materiali inerti o di altra natura.

6.3 – Il transito di mezzi pesanti all'interno delle aree di pertinenza delle alberature, è consentito solo in caso di carenza di spazio e solo se saltuario e di breve durata.

Nel caso di transito abituale e prolungato, l'area di pertinenza utilizzata per il transito di mezzi pesanti, dovrà essere adeguatamente protetta dall'eccessiva costipazione del terreno tramite apposizione di idoneo materiale cuscinetto (vecchi copertoni ricoperti da tavolati).

6.4 – Per la difesa contro i danni meccanici ai fusti, tutti gli alberi isolati, le superfici boscate e cespugliate poste nell'ambito di un cantiere devono essere protette da recinzioni solide che racchiudano le superfici di pertinenza delle piante.

Se per insufficienza di spazio non è possibile l'isolamento dell'intera superficie interessata, gli alberi devono essere singolarmente protetti mediante tavole di legno alte almeno m. 2, disposte contro tronco in modo tale che questo sia protetto su tutti i lati.

Tale protezione deve prevedere anche l'interposizione di idoneo materiale cuscinetto e deve essere installata evitando di collocare direttamente le tavole sulle sporgenze delle radici ed inserire nel tronco chiodi, manufatti in ferro e simili (allegato B).

Rami e branche che interferiscono con la mobilità di cantiere devono essere rialzati o piegati a mezzo di idonee legature protette da materiale cuscinetto.

Al termine dei lavori tali dispositivi dovranno essere rimossi.

6.5 – Nel caso che i lavori producano presumibile alterazione del normale regime idrico delle alberature, queste dovranno essere costantemente e correttamente irrigate durante il periodo vegetativo.

7 – SALVAGUARDIA DELLE FUNZIONI ESTETICHE DEGLI SPAZI VERDI

E' fatto divieto di installare cartellonistica pubblicitaria fissa all'interno delle aree verdi (aiuole, aiuole spartitraffico, parchi e giardini) o al loro margine.

8 – NUOVI IMPIANTI E SOSTITUZIONI

8.1 – Scelta della specie

Per l'indicazione della specie da utilizzarsi per ~~in~~ nuovi impianti si rimanda all'elenco riportato nelle tabelle in allegato (allegato C), in cui le piante sono distinte in relazione all'influenza marina (vento e aerosol marino), in funzione della loro adattabilità alla prima, alla seconda e alla terza linea. Per "prima linea" si intende la zona immediatamente retrostante gli stabilimenti balneari e fino a m. 100 da questi; per "seconda linea" l'area compresa fra m. 100 m. 300 dagli stabilimenti (in assenza di barriere significative); come "terza linea" l'area retrostante.

Nell'ambito di un'opera pubblica, scelte diverse devono essere adeguatamente maturate, munite di parere dell'Ufficio Ambiente e deliberate dalla G.C. nell'atto di approvazione del progetto esecutivo.

8.2 – Dimensioni dell'impianto

Anche al fine di rispondere alle esigenze di immagine turistica dei comuni costieri, per l'impianto di nuovi alberi dovrà essere utilizzato materiale vivaistico di prima qualità avente circonferenza non inferiore a cm. 20-22 per le specie di prima e seconda grandezza e cm. 10-15 per quelle di terza grandezza.

Per gli arbusti, la scelta deve essere orientata verso piante di altezza non inferiore a cm. 60-80 poste in contenitore.

8.3 – Distanza di impianto

Per i nuovi impianti devono essere rispettate le seguenti distanze:

- tra albero ed albero quelle indicate nella tabella in allegato C
- rispetto ai confini di proprietà e alla utenze aeree e sotterranee, le distanze indicate all'articolo 4 del presente Capitolo.

9 – PROGETTAZIONE DEL VERDE PER NUOVI INTERVENTI EDILIZI

9.1 – Comparti di nuovo insediamento residenziale e produttivo

Nei comparti di nuovo insediamento residenziale e produttivo deve essere prevista una quota di superficie destinata a verde che risulti permeabile in profondità.

Gli standard di tale superficie sono fissati dal N.T.A. dei PRG o dai Regolamenti Edilizi vigenti. In assenza di tali disposizioni deve essere prevista una quota percentuale di superficie destinata a verde almeno al 20% della superficie fondiaria interessata dall'intervento.

Sulla superficie destinata a verde devono essere messi a dimora alberi ed arbusti in modo da garantire, una volta raggiunta la maturità vegetativa, le coperture del suolo di seguito indicate:

- nelle zone residenziali e terziarie/direzionali:

40% di copertura arborea (data dalla proiezione delle chiome degli alberi al suolo, a maturità) e 10% di copertura arbustiva (data dalla proiezione delle chiome degli arbusti al suolo, a maturità);

- nelle zone produttive:

50% di copertura arborea (data dalla proiezione delle chiome degli alberi al suolo, a maturità) e 20% di copertura arbustiva (data dalla proiezione delle chiome degli arbusti al suolo, a maturità). In queste zone si reputano inoltre necessarie schermature verdi sui lati prospicienti terreni con diversa destinazione urbanistica.

Tali coperture sono da calcolarsi secondo le proiezione della chioma delle principali specie arboree, sulla base della seguente tabella:

CLASSIFICAZIONE DEGLI ALBERI IN BASE ALLA DIMENSIONE DELLA CHIOMA A MATURITA'

Prima grandezza Raggio superiore a 6 metri	Seconda grandezza Raggio da 3 a 6 metri	Terza grandezza Raggio fino a 3 metri
Ippocastano (Aesculus hippocastanum)	Ippocastano rosso (Aesculu x carnea "Briotii")	Albizzia (Albizzia julibrissin)
Ailanto (Ailanthus altissima)	Orniello (Fraximus ornus)	Ontano nero (Alnus glutinosa)
Platano (Platanus x acerifolia)	Frassino ossifillo (Fraxinus oxycarpa)	Langestroemia (Lagestroemia indica)
Bagolaro (Celtis australis)	Ginkgo (Ginkgo biloba)	Albero di Giuda (Cercis siliquastrum)
Frassino maggiore (Fraxinus excelsior)	Spino di Giuda (Gleditsia triacanthos "Inermis")	Olivello di Boemia (Eleagnus angustifolia)
Liriodendro (Liriodendron tulipifera)	Carpino (Carpinus betulus)	Cipresso (Cupressus sempervirens)
Magnolia (Magnolia grandiflora)		Nespolo del Giappone (Eryobotria japonica)
Pino da pinoli (Pinus pinea)		Melia (Melia azaderach)
Pioppo bianco (Populus alba)		Pioppo cipressino (Populus nigra "Italica")
Olmo siberiano (Ulmus pumila)		Robinnia (Robinia pseudoacacia e Rubinia pseudoacacia "umbraculifera")

Leccio (Quercius ilex)		Pero da fiore (Pyrus calleryana)
Farnia (Quercus robur)		Salice fragile (Salix fragilis)
Quercus x turneri		Salice da vimini (Salix viminalis)
Tiglio (Tilia sspp)		Tasso (Taxus baccata)

9.2 – Progettazione delle aree verdi

I progetti di nuove costruzioni o ristrutturazioni ed i progetti di comparti soggetti a strumento urbanistico attuativo (nuove concessioni edificatorie pubbliche; concessioni o autorizzazioni edilizie pubbliche che modificano lo stato e/o la sistemazione delle aree esterne ai fabbricati esistenti; trasformazioni e modificazioni dei giardini o parchi pubblici esistenti; interventi di edilizia pubblica inerenti opere di urbanizzazione primaria o secondaria, viabilità e parcheggi con alberature nuove o esistenti, sistemazione di aree esterne di pertinenza di ex colonie marine, sistemazione di aree esterne di pertinenza di strutture ricettive e/o strutture commerciali) dovranno essere corredati da un progetto di sistemazione del verde, redatto da un tecnico abilitato in conformità a tutte le prescrizioni dettate dal presente Regolamento; per tutti i progetti dovrà essere prevista la redazione di apposite relazioni e relative planimetrie da apposito tecnico competente in materia ambientale (agronomo, tecnici con specializzazione di parchi e giardini, architetti paesaggisti, e tutti i tecnici che abbiano sostenuto almeno un esame in paesaggistica).
In tutti gli interventi urbanistici, anche d'iniziativa privata ove al comune vi sia un ritorno di un'area a verde, per la progettazione della medesima si applica quanto previsto dal presente articolo".

Tale progetto di sistemazione del verde deve comprendere:

- Studi ed indagini sullo stato di fatto (inquadramento paesaggistico e descrizione dello stato di fatto con relativa planimetria di scala < 1:500 e documentazione fotografica);
- Relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali nonché una descrizione dettagliata delle caratteristiche di tutti i materiali prescelti (vivi e non), degli aspetti tecnico-agronomici e dell'inserimento paesaggistico ed ambientale;
- Elaborati di progetto, redatti alle scale opportune (<1:500), in cui siano riportate le principali caratteristiche dell'opera (disposizione dei singoli alberi o gruppi di alberi, con evidenziato l'ingombro a maturità, dei gruppi di arbusti, dei percorsi pedonali, ciclabili e carrabili e degli impianti (irrigazione, drenaggi, illuminazione, arredo ecc.), nonché viabilità, passi carrai e utenze (aeree e sotterranee) attigui all'area di intervento;
- un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici;
- piano quinquennale di manutenzione delle opere a verde;
- piano di tutela del verde esistente;

Nei progetti per nuove aree verdi o per la risistemazione di quelle già esistenti, si dovrà puntare all'inserimento paesistico dell'area e degli edifici di pertinenza,

soprattutto nel caso di aree inserite in zone di particolare valore paesistico (arenili, zone limitrofe a pinete litoranee, zone inserite in aree protette).

9.3 – Nuovi insediamenti in zone esterne al perimetro urbano

Nelle zone esterne al perimetro urbano e lungo i confini fra le zone di nuovo insediamento residenziale o produttivo e le zone agricole è vietato l'utilizzo delle seguenti specie, in tutte le loro varietà e cultivar:

- tutte le conifere;
- i salici piangenti (Salix babilonica, S. x chrysocoma, ecc.), eccetto che per 1-3 piante attorno a specchi d'acqua artificiali, nell'ambito di un parco o giardino (vietati intorno a maceri o laghetti);
- i noci esotici (generi Carya e Pterocarya);
- le betulle (genere Betula);
- i faggi (genere Fagus e Nothofagus);
- le querce rosse (Q. rubra) e di palude (Q. palustris);
- tutte le magnolie (genere Magnolia);
- l'albero dei tulipani (Liriodendron tulipifera)
- il liquidambar (Liquidambar styraciflua);
- il lauroceraso (Prunus laurocerasus);
- il ciliegio nero (Prunus serotina);
- la robinia (Robinia pseudoacacia)
- la gleditsia o spino di giuda (Gleditsia triacanthos);
- le sofore (Sophora sp.p.);
- l'albizzia o gaggia arborea (Albizzia Julibrissin);
- l'Ailanto (Ailanthus altissima o A. glandulosa);
- il sommacco maggiore (Rhus typhina);
- tutti gli aceri eccetto l'acero campestre (Acer campestre);
- l'albero dei fazzoletti (Davidia invulucrata);
- la paulonia (Paulownia tomentosa) e la catalpa (Catalpa bignionioides);
- tutte le Agavacee, le Palme e le Musacee (Banano);
- Tutte le tipologie di agrumi;
- Tutti i tipi di mimose;

L'utilizzo di tali specie è consentito (fatte salve le condizioni agronomiche e pedoclimatiche) solo se la scelta viene esplicitamente motivata con apposita relazione (motivazioni di composizione architettonico paesaggistica, non in contrasto con l'inserimento dell'area nel paesaggio circostante), ed in misura inferiore al 20% del numero complessivo delle alberature messe a dimora.

Sono consentite deroghe alla norma del presente comma in caso di restauro di parchi e giardini e viali storici.

Inoltre si consiglia di non utilizzare monocolture per le possibili conseguenze che ciò potrebbe comportare a lungo termine.

Nelle zone esterne al perimetro urbano e lungo i confini fra le zone di nuovo insediamento residenziale o produttivo e le zone agricolo sono ammesse esclusivamente recinzioni in siepe viva con eventuale rete metallica interposta.

9.4 – Ristrutturazione edilizia

Negli interventi di ristrutturazione edilizia che modifichino l'area esterna ai fabbricati, si dovrà reperire, in toto o in parte la superficie a verde. Il recupero, parziale o totale, di tale superficie dovrà avvenire utilizzando l'area scoperta disponibile a terra.

Qualora le condizioni dello stato dei luoghi non lo consentano, la superficie suddetta dovrà essere, in toto o in parte, recuperata attraverso la previsione di giardini a verde pensile e/o verde verticale (uso di piante rampicanti) debitamente progettate sulla base degli specifici criteri tecnici.

10 – VERDE PER PARCHEGGI

Nella nuova realizzazione o nella sistemazione di parcheggi pubblici o di pertinenza di strutture ricettive/commerciali, deve essere prevista la sistemazione a permeabile di una superficie pari almeno al 30% dell'area complessiva occupata dal parcheggio e la presenza minima di una alberatura ogni 5 posti auto.

Dovrà essere assicurato una superficie libera ad albero non inferiore a quelle di seguito riportate:

CLASSE DI GRANDEZZA	SUPERFICIE LIBERA MINIMA IN AREE PARCHEGGIO E RELATIVO RAGGIO ® MINIMO CORRISPONDENTE	
a)1° grandezza (altezza > 18m)	m^2 8	r m.1,25
b)2° grandezza (altezza 12-18m)	m^2 3,5	r m. 0,75
c)3° grandezza (altezza < 12m)	m^2 2	r m. 0,50

Dovrà inoltre essere prevista una pavimentazione permeabile su una superficie pari almeno alla superficie libera minima sopra indicata.

Le alberature dovranno essere distribuite in maniera tale da fornire un razionale ombreggiamento agli automezzi in sosta. La pavimentazione permeabile, la superficie libera ed il fusto delle piante dovranno essere adeguatamente protette dal calpestio e dagli urti.

Nel nuovo impianto in aree destinate a parcheggio sono da escludere le seguenti specie arboree:

- Pino domestico (Pinus pinea);
- Pino D'aleppo (Pino alepensis)
- Ippocastano (Aesculus hippocastanum);
- Bagolaro (Celtis australis);
- Spino di Giuda (Gleditsia triacanthos).

La scelta delle soluzioni progettuali dovrà essere finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale e dall'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità ed inserimento paesaggistico. A tale fine, oltre all'impianto delle alberature dovrà essere prevista la copertura della massima superficie di terreno con arbusti e specie erbacee tappezzanti.

In caso di riattamento di aree a parcheggio ricavate in spazi angusti e densamente urbanizzati, la superficie verde dovrà essere, in toto o in parte, recuperata attraverso la previsione di verde pensile e/o verticale (uso di piante rampicanti).

11 – ALBERATE STRADALI

11.1 – Viabilità urbana

Per dotazione di verde della viabilità pubblica si intende ogni corredo vegetale della stessa tale da costituirne una precisa caratterizzazione estetica e funzionale ricadente nelle pertinenze dell'asse stradale medesimo.

Nel caso di viali alberati, i filari, indipendentemente dalla loro composizione specifica e coetaneità, dovranno essere considerati elementi unitari e come tali gestiti sia dal punto di vista progettuale che manutentivo.

In relazione a ciò, fatti salvi i casi di deroga già previsti all'articolo 2 del presente capitolo, è vietato l'abbattimento di uno o più elementi arborei costituenti un viale.

In funzione della larghezza del marciapiede si dovrà determinare il tipo di alberatura eventualmente utilizzabile, rispettando comunque le distanze minime dalle utenze sotterranee e aree preesistenti rispettando le norme dettate dall'articolo 4 del presente capitolo, secondo la seguente articolazione:

a) per marciapiedi di larghezza fino a 3 metri: alberi di terza grandezza;
b) per marciapiedi di larghezza compresa tra metri 3 e 4: alberi di seconda grandezza;
c) per marciapiedi di larghezza superiore a metri 4: alberi di prima grandezza;

Per ogni pianta dovrà essere garantita una superficie libera adeguata al suo sviluppo.

Di seguito sono riportate le superfici di terreno libero minime da rispettare per gli alberi dei viali, in funzione della classe di grandezza a cui gli appartengono:

CLASSE DI GRANDEZZA	SUPERFICIE LIBERA MINIMA PERVIALI E RAGGIO ® MINIMO CORRISPONDENTE	
a)1° grandezza (altezza > 18m)	m^2 6,25	r m. 1,25
b)2° grandezza (altezza 12-18m)	m^2 2,25	r m. 0,75
c)3° grandezza (altezza < 12m)	m^2 1	r m. 0,50

Nel caso in cui sul suolo pubblico non sia reperibile lo spazio minimo e quando l'alberatura rivesta un'importanza paesaggistica notevole, si potrà provvedere

l'impianto di alberi sulla proprietà privata confinante sulla strada o viceversa da attuarsi attraverso la stipulazione di una convenzione tra Amministrazione Pubblica e Soggetti Privati.

Qualora, su viali esistenti, la superficie libera sia inferiore agli standard sopra indicati le piante esistenti dovranno essere protette dal traffico veicolare con appositi dissuasori o altri elementi di contenimento.

Nel caso di realizzazione di nuove strade o di riqualificazione delle esistenti, dovrà essere prevista una qualificata dotazione di verde.

Oltre alla documentazione prevista all'articolo 9, il progetto relativo alla realizzazione di un nuovo viale dovrà essere accompagnato da una relazione attestante la possibilità tecnica di eseguire interventi manutentivi, ordinari o straordinari, alle utenze previste senza che ciò possa recare alcun danno alla vegetazione esistente.

Qualora queste condizioni non sussistano si potrà decidere di dotare di vegetazione solo uno dei lati stradali riservando l'altro alla posa delle utenze stesse.

La realizzazione e riqualificazione di viali alberati all'interno di singoli comparti insediativi, dovrà essere basata sul principio di scalarità delle realizzazioni.

Questo risultato potrà essere raggiunto sia attraverso programmi pluriennali d'impianto di nuovi alberi sia attraverso il contemporaneo utilizzo di esemplari di varie età e dimensione sui diversi viali.

A titolo esemplificativo si riporta la tabella della durata media, funzionale ed estetica, di alcune delle specie utilizzate in ambiente urbano, salvo esemplari che assumano carattere monumentale:

DURATA MEDIA FUNZIONALE ED ESTETICA DI ALCUNE DELLE SPECIE IN AMBIENTE URBANO

SPECIE	ANNI
Acero spp	40-70
Bagolaro	80-90
Carpino	50-70
Frassino spp	60-80
Ippocastano	70-80
Liriodendron	60-80
Olmo	80-100
Pino domestico	80-100
Pioppo spp	40-60
Platano	100-120
Quercia spp	80-100
Robinia spp	40-50
Sofora	50-70
Tiglio spp	80-100

Deve essere inoltre favorita la diversificazione della specie nella realizzazione di viali all'interno del medesimo comprensorio.

11.2 – Viabilità extraurbana comunale

Per quanto riguarda l'ambito extraurbano, relativamente alla dotazione e alla gestione di elementi vegetali della viabilità pubblica si dovrà sempre e comunque fare riferimento a quanto previsto dal Nuovo codice della Strada (art.29 par.1,2,3,4; art.16 par. 1,2; art.17; art.18) e dal Regolamento di Attuazione dello stesso (art.26 par. 6,7,8).

Qualora il rispetto della citata normativa imponga interventi su alberature esistenti che siano in contrasto con quanto riportato in altri articoli del presente regolamento, tali alberature potranno essere eliminate senza obbligo di ripristino.

A tale fine dovrà essere presentata all'Ufficio Ambiente apposita perizia di un tecnico abilitato, attestante l'impossibilità di adottare misure arboricolturali alternative che garantiscano comunque la salvaguardia dell'apparato aereo e radicale degli alberi o la sostituzione della vegetazione esistente con altra di minore sviluppo a maturità.

11.3 – Potature su alberate stradali

Ogni intervento di potatura su viali alberati sarà disciplinato secondo quanto riportato all'articolo 3 del presente capitolo.

Sarà possibile operare in deroga solo nel caso di alberi che abbiano subito in passato ripetuti ed errati interventi cesori tali da comprometterne in modo permanente le caratteristiche estetiche e funzionali per i quali non siano attuabili interventi di recupero con tecniche agronomiche ordinarie o straordinarie, purché il filare nel suo complesso sia inserito in un programma di sostituzione pluriennale esistente o da approvare entro tre anni dall'adozione del presente Regolamento.

Le condizioni di cui sopra dovranno essere presentate in apposita perizia da parte di un tecnico abilitato.

11.4 – Abbattimenti in alberate stradali

Qualora si renda necessario un abbattimento, nel rispetto comunque delle norme dettate dall'art.2 del presente Capitolo, a questo dovrà seguire l'impianto di un nuovo esemplare arboreo.

Nel caso i filari già maturi, tale sostituzione potrà avvenire solo purché siano garantite condizioni adeguate al corretto sviluppo del nuovo albero.

Nel caso di viali storici filologicamente ricostruiti la sostituzione di esemplari abbattuti dovrà rispettare la composizione specifica del filare e le forme di allevamento in esso adottate.

In ogni caso l'introduzione di nuovi alberi in sostituzione di esemplari abbattuti dovrà rispettare la composizione specifica del filare e le forme di allevamento in esse adottate.

In ogni caso l'introduzione di nuovi alberi in sostituzione di esemplari abbattuti dovrà prevedere l'asportazione del terreno presente per un volume almeno doppio rispetto alla zolla del nuovo albero e la sua sostituzione con terreno di coltivo.

Qualora, nel corso degli anni, si fosse creato un numero di fallanze tale da compromettere definitivamente l'integrità compositiva di un filare, potrà esserne prevista l'eliminazione integrale e la sostituzione con il nuovo impianto.

E’ fatto comunque divieto di integrare eventuali fallanze in viali che siano inseriti in un programma di sostituzione pluriennale.

Nel caso di integrale sostituzione di un filare, oltre alla totale sostituzione del terreno di coltivo, sarà opportuno prevedere l’introduzione di nuovi esemplari arborei di genere o almeno di specie di versa da quella preesistente. Saranno ammesse deroghe nel caso di specifici vincoli ambientali, paesaggistici o storici.

11.5 – Segnalazione di cantieri stradali

E’ fatto obbligo a tutti i servizi comunali alle Aziende Speciali e ad altri Enti o Ditte che abbiano a qualunque titolo in carico le manutenzioni di utenze ricadenti nelle aree di pertinenza delle alberate stradali esistenti, di segnalare tempestivamente agli uffici comunali competenti i cantieri che possono causare danno alla porzione epigea e ipogea degli alberi.

Tutti i cantieri dovranno essere sottoposti a quanto previsto nell’art.6 del presente Capitolo.

11.6 – Interventi in aree densamente urbanizzate o con spazi ridotti

In aree densamente urbanizzate o spazi ridotti, è possibile derogare alle normative di cui all’articoli 10 e 11, previo parere preventivo non vincolante dell’ufficio ambiente, con delibera di Consiglio o Giunta Comunale, di approvazione dell’intero intervento.

12 – DIFESA FITOSANITARIA

Fino al momento dell’adozione del regolamento specifico riguardante la difesa fitosanitaria, nel presente articolo sono indicate le norme generali a carattere transitorio e riportate le disposizioni nazionali di lotta obbligatoria.

12.1 – Per la lotta contro gli agenti patogeni dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita.

La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:

- la scelta di specie adeguate e l’impiego di piante sane;
- la difesa delle piante da danneggiamenti;
- la preparazione adeguata dei siti di impianto e il rispetto di aree di pertinenza indicate dal presente regolamento e la protezione delle stesse da calpestio, ecc;
- l’eliminazione e la riduzione al minimo degli interventi di potatura.

12.2 – Al fine di individuare tempestivamente la presenza di patogeni e stimarne il rischio di danno, dovranno essere effettuati frequenti monitoraggi delle piante, soprattutto nei periodi critici dal punto di vista fitosanitario.

12.3 – I possibili interventi dovranno essere subordinati ad una analisi della pericolosità dei fitofagi della loro densità e diffusione nel territorio e della presenza di eventuali antagonisti naturali.

12.4 – Nel caso si renda opportuno intervenire dovranno essere preferite metodologie di lotta agronomica o biologica.

In particolare, nella lotta contro Lepidotteri defogliatori, dovranno essere privilegiati interventi a base di Bacillus thuringensis.

12.5 – Qualora non sia possibile applicare metodologie di lotta agronomica o biologica, dovrà essere data preferenza a prodotti fitosanitari a bassa tossicità ("irritanti" o "non classificati") e selettivi rispetto agli organismi utili, sempre nel rispetto delle normative vigenti: D.P.R. 2/8/1978 N° 1255; D.M. 06/03/1978; D.M. 31/08/1979; D.M. 20/07/1980; D.P.R. N° 223/88; D.LGS. 194/95.

12.6 – Le dosi di impiego, l'epoca e le modalità di distribuzione dei prodotti dovranno essere tali da limitare la dispersione dei principi attivi nell'ambiente (macchine irroratrici efficienti, assenza di vento,ecc.).

E' inoltre fatto obbligo di delimitare con mezzi ben evidenti, le zone di intervento per prevenire l'accesso a non addetti ai lavori e di effettuare trattamenti per quanto possibile, nelle ore di minore transito. E' assolutamente vietato qualsiasi intervento nel periodo di fioritura.

12.7 – Gli abitanti della zona interessata dagli eventuali trattamenti chimici o biologici dovranno essere preventivamente e tempestivamente informati.

Nel caso siano utilizzati metodi di lotta biologica, insieme alla comunicazione dell'intervento, dovranno essere fornite ai cittadini tutte le informazioni utili a conoscere l'organismo utilizzato e l'elenco dei prodotti chimici e delle pratiche agronomiche (raccolta delle foglie ecc.) che, potendo interferire negativamente sulla attività dello stesso, dovranno essere vietate.

12.8 – In conseguenza delle disposizioni nazionali, dovranno essere rispettate le seguenti norme di lotta obbligatoria:

- D.M. 17/04/1998 disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la cocciniglia di S.Josè "Comstokaspis perniciosa Comst".
- D.M. 17/04/1998 disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano "Ceratocystis fimbriata";
- D.M. 17/04/1998 disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino "Thaumetopea pityocampa";
- D.M. 27/03/1996 lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico nel territorio della Repubblica "Erwinia amylovora";
- D.M. 29/11/1996 lotta obbligatoria contro il virus vaiolatura delle drupacee (Sharka);
- D.M. 22/11/1996 lotta obbligatoria contro l'insetto fitomizzio matsucocus feytaudi (Ducasse).

13 – CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA

13.1 – Il controllo della vegetazione spontanea deve essere differenziato in relazione alle funzioni svolte dalle diverse tipologie di verde in particolare per parchi, giardini pubblici, verde attrezzato ed in genere per le aree verdi con maggiore fruizione, devono essere utilizzati mezzi agronomici (lavorazioni, pacciamatura).

Soltanto per le alberature stradali, le piccole aiuole e nella preparazione del letto di semina delle nuove opere relative al verde pubblico o spazi di esso, oltre ai suddetti mezzi agronomici si potrà intervenire con mezzi chimici appropriati.

I prodotti chimici dovranno essere scelti in base al periodo di intervento nel rispetto delle normative vigenti e delle indicazioni precedentemente esposte all'articolo 11 del presente Capitolo.

13.2 – Per quanto concerne le specie rampicanti (edera ecc.), si consigliano interventi di contenimento della loro vegetazione sugli alberi, salvaguardandole soprattutto in aree parco, dove possono contribuire all'aumento della biodiversità in ambiente urbano.

In caso si renda opportuno eliminare le specie rampicanti, per problemi connessi alla stabilità degli alberi sui quali si sviluppano, sarà necessario asportare le parti tagliate, non lasciandole seccare su fusti e rami delle alberature.

CAPITOLO II

NORME SUL VERDE PRIVATO

Il presente Capitolo detta disposizioni per la salvaguardia e l'oculata gestione del verde esistente nel territorio comunale, per l'impianto e la difesa di alberature, la realizzazione e la tutela di parchi e giardini privati.

Per le operazioni colturali di particolare complessità, prime tra tutte la potatura, l'abbattimento e la difesa fitosanitaria, si consiglia l'intervento di un tecnico specializzato che risponderà, insieme al committente, delle eventuali violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento e quindi risponderà solidamente alle sanzioni pecuniarie che verranno conseguentemente applicate.

1 – OGGETTO DELLA SALVAGUARDIA

In tutte le aree di verde privato devono essere rigorosamente conservati:

- gli arbusti che per rarità della specie, o comunque per morfologia o vetustà risultino di particolare pregio;
- gli alberi su suolo privato aventi circonferenza del fusto, misurata a cm. 130 di altezza dal colletto, superiore a cm. 40 per le specie di prima e seconda grandezza e superiore a cm. 25 per le specie di terza grandezza.

CLASSE DI GRANDEZZA	ALTEZZA DELLE PIANTE A MATURITA'
a)1°grandezza	> 18 m.
b)2°grandezza	12-18 m.
c)3°grandezza	< 12 m.

- le piante con più fusti se almeno uno di essi raggiunge la circonferenza di cm. 20.

Le sostituzioni di alberi e di nuovi impianti rientrano nelle prescrizioni dettate all'articolo 7 del presente Capitolo

2 – ABBATTIMENTI

2.1 – E' fatto divieto a chiunque di abbattere alberi, siano essi vivi, deperenti o morti, su tutto il territorio comunale, senza la preventiva autorizzazione dei competenti uffici comunali. Per i casi di pericolo immediato il privato si potrà rivolgere solo al servizio pubblico e nello specifico alla GEAT S.p.A..

Tale autorizzazione è subordinata alla presentazione, da parte del proprietario del fondo su cui vegeta la pianta, di domanda in carta legale indirizzata al Dirigente dell'ufficio competente, corredata da appropriata documentazione fotografica o da quanto altro necessario a definire l'ubicazione e lo stato di necessità evidenziato.
Su aree condominiali, dovrà essere allegata alla richiesta di cui sopra, anche copia delibera condominiale di approvazione dell'istanza di abbattimento.

In particolari casi potranno essere richieste relazioni fitosanitarie, indagini dendrometriche, o documentazione di altro tipo, rilasciate da un tecnico agronomo.

L'autorizzazione verrà rilasciata previo il versamento di una cauzione (anche sotto forma di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa con durata minima di 5 anni, l'incasso avverrà automaticamente da parte del Comune di Riccione a termine del sopra citato periodo, lo svincolo dovrà essere richiesto entro la scadenza della fideiussione), che verrà restituita su richiesta scritta dell'interessato dopo un anno dall'impianto previo accertamento dell'avvenuto attecchimento.
Il deposito cauzionale è così determinato Pino € 520,00 per tutte le altre alberature € 260,00.

La piantumazione sostitutiva dovrà avvenire entro e non oltre 2 anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione all'abbattimento. In caso di mancata richiesta trascorsi i tre anni dall'autorizzazione, la cauzione verrà incamerata dall'Amministrazione Comunale su apposito capitolo destinato alla riqualificazione del verde pubblico, se trattasi di pratica edilizia entro la fine dei lavori.

Non è ammesso lo svincolo parziale delle cauzioni depositate. L'importo della cauzione potrà essere aggiornato negli anni successivi con atto di Giunta Comunale.

Sono esclusi da tali norme gli abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie e quelli dettati da evidenti ragioni di incolumità pubblica; per le quali dovrà essere comunque versato il deposito cauzionale sopra determinato, a garanzia della piantumazione sostitutiva.
Ogni pianta abbattuta dovrà essere sostituita da altro esemplare, come meglio specificato al punto 2.2

2.2– Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti con piante appartenenti alle specie riportate nell'allegato C, i pini devono essere sempre sostituiti con pinus, salvo i casi d'impossibilità tecnica (autorizzati da parte del settore ambiente) è possibile sostituire tale essenza, utilizzando materiale vivaistico di prima qualità avente circonferenza minima non inferiore a:

cm. 20-22 per le specie di prima e seconda grandezza;

cm. 10-15 per quelle di terza grandezza.

Se ciò non è possibile, il richiedente è tenuto a versare al Comune, una somma pari al valore ornamentale della pianta da abbattere, calcolato secondo la metodologia adottata (allegato A).

In caso di ristrutturazione di un'area privata, la monetizzazione e' consentita solo se la pianta ostruisce delle opere e non ci siano spazi sufficienti per una nuova collocazione.

Inoltre, per quanto concerne il verde pubblico, gli introiti derivanti dalla monetizzazione delle alberature stradali, verranno prioritariamente utilizzati per la ripiantumazione sulla stessa pubblica via previa compatibilità tecnica dell'intervento. nel caso di accertata impossibilità tecnica, l'alberatura verrà collocata in area pubblica.

Nel caso il privato richieda ed ottenga l'abbattimento di un albero di proprietà pubblica è tenuto a versare tale importo in ogni caso, inoltre dovranno essere obbligatoriamente valutate (prima della suddetta autorizzazione), eventuali alternative all'abbattimento.

Il valore ornamentale, qualora richiesto ed autorizzato, non deve comunque essere inferiore alla cauzionale fissata per la tipologia di alberatura richiesta in abbattimento.

Le somme introitate dall'Amministrazione Comunale derivanti dalla gestione del verde pubblico (cauzioni introitate, sanzioni, valore ornamentale, monetizzazione verde privato, ecc.) sono incassate in uno specifico capitolo a disposizione dell'ufficio competente per il miglioramento del verde urbano.

L'ente gestore della manutenzione del verde pubblico dovrà produrre una relazione annuale sullo stato del verde, da presentare entro il 31 gennaio riferita all'anno precedente, comprensiva del numero di piante abbattute su suolo pubblico e privato oltre che dei rimpianti, per un costante monitoraggio della situazione, Nel caso che le sostituzioni non siano state possibili si dovrà riportarne le singole motivazioni. Di tale relazione dovrà essere informata la giunta comunale.

2.3 Alberature da frutto

Nelle aree non urbanizzate e in tutte le aree a monte della Statale 16, le alberature da frutto possono essere abbattute previa comunicazione in carta semplice al settore ambiente, allegando idonea documentazione fotografica.

2.4 – Fatti salvi casi particolari debitamente documentati, gli abbattimenti non dovranno essere eseguiti nel periodo compreso tra marzo e luglio in cui avviene la produzione dell'avifauna.

2.5 - Gestione emergenze

Tale norma non si applica in caso di eventi atmosferici tali da richiedere l'intervento di altri soggetti pubblici (vigili del fuoco) onde permettere una tempestiva rimozione del pericolo.

Rimane inalterato l'obbligo del privato proprietario della pianta di richiedere specifica autorizzazione postuma, così come meglio specificato nel 2° comma dell'art. 2.5.

Per i casi di pericolo immediato il privato si potrà rivolgere solo al servizio pubblico e nello specifico all'Azienda GEAT, la quale darà tempestivamente comunicazione scritta all'ufficio comunale competente con relativa documentazione anche fotografica.

Alla proprietà della pianta abbattuta verrà rilasciata successiva autorizzazione, previo versamento del deposito cauzionale previsto, al fine di garantire la successiva ripiantumazione.

2.6 - Manutenzione verde privato.

1) Le alberature private devono essere mantenute in condizioni favorevoli allo sviluppo. È vietato, salvo prescrizioni dell'ufficio, qualsiasi intervento o incuria che possa danneggiare le alberature: taglio radici, presenza di rampicanti, interventi all'interno dell'area di pertinenza delle alberature (garantendo almeno cm 15 di salvaguardia attorno alla base del tronco dell'albero).

2) Le alberature secche devono essere sostituite con oneri a carico della proprietà.

2.7 – Abbattimenti non autorizzati

La proprietà della pianta abbattuta dovrà provvedere al versamento del deposito cauzionale al fine di garantire la successiva ripiantumazione entro il termine di giorni trenta (30) dalla comunicazione di apertura del procedimento sanzionatorio.

Inoltre la proprietà della pianta abbattuta dovrà provvedere al versamento del valore ornamentale dell'alberatura, entro il termine di giorni trenta (30) dalla comunicazione di apertura del procedimento sanzionatorio.

3 – POTATURE

3.1 – Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche, non necessità di potature.

La potatura, quindi, è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà.

3.2 – Gli interventi di capitozzatura (fig.1), cioè i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto e quelli praticati su branche aventi diametro superiore a cm. 10, sono VIETATI.

In via straordinaria, previa richiesta di autorizzazione, potranno essere consentiti per casi di pubblica incolumità, tutori vivi delle piantate, gelsi, salici da capitozza e arte topiaria.

3.3 – Le potature devono essere effettuate sull'albero rispettando per quanto possibile la sua ramificazione naturale, interessando branche e rami di diametro inferiore a cm. 10 (circonferenza minore di cm. 30).

I tagli dovranno essere netti e rispettare il collare sulla parte residua, senza lasciare monconi (fig.2).

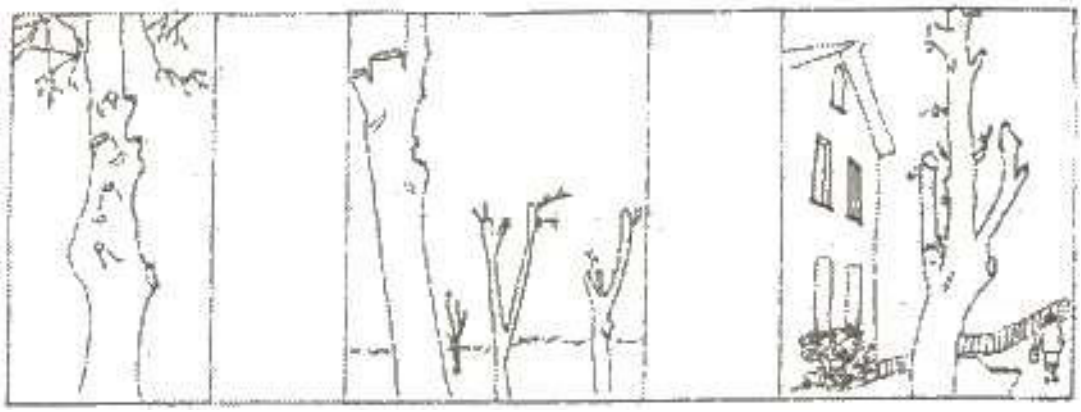

Fig.1 Esempi di errati interventi di potatura (capitozzatura)

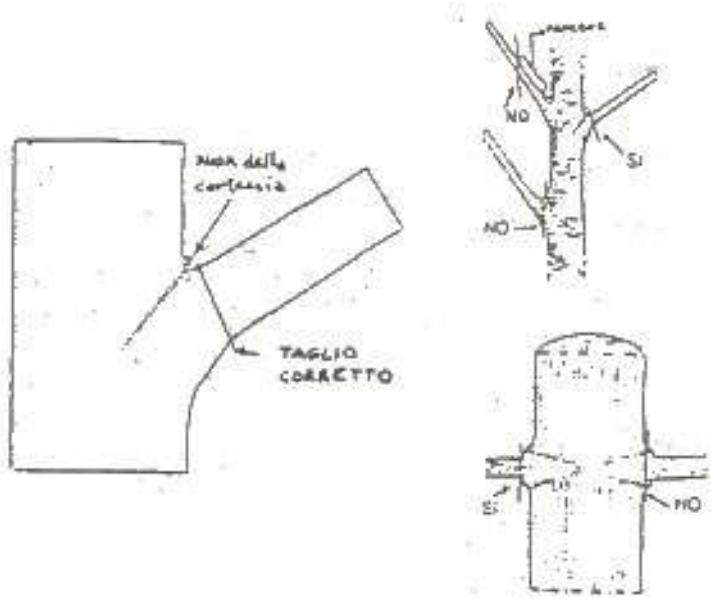

Fig.2 Esempi di tagli corretti e scorretti

3.4 – Ogni intervento di capitozzatura o di potatura non eseguito a regola d'arte si configura a tutti gli effetti come abbattimento e come tale disciplinato (Capitolo 1, art.2).

4 – AREE DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE E DISTANZE MINIME DA CONFINI, UTENZE AEREE, SOTTERRANEE E DALLE LINEE FERROVIARIE

4.1 – Aree di pertinenza per i nuovi impianti

Per aree di pertinenza delle alberature, calcolata considerando lo sviluppo della chioma e delle radici, si intende l'area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro il centro del fusto dell'albero, secondo la seguente articolazione:

per piante di terza grandezza (altezza < 12 m)	m. 1 di raggio
per piante di seconda grandezza (altezza 12-18 m)	m. 1 di raggio
per piante di prima grandezza (altezza > 18 m)	m. 1 di raggio

Le aree di pertinenza delle alberature possono essere interessate da pose di pavimentazioni superficiali permeabili purché sia garantito il mantenimento di un'area a terreno nudo, pacciamata, inerbita o impiantata con specie vegetali tappezzanti, circostante il fusto, complessivamente di superficie non inferiore a:

per piante di terza grandezza (altezza < 12 m)	mq. 2
per piante di seconda grandezza (altezza 12-18 m)	mq. 2

per piante di prima grandezza (altezza > 18 m) mq. 4

- gli interventi di posa delle pavimentazioni che non comportino sottofondazioni e scavi che alterino lo strato superficiale del terreno per una quota superiore a cm. 15 misurata dalla quota originaria del piano di campagna, al fine di non danneggiare l'essenza arborea.

Tali aree di pertinenza, ferma restando la possibilità di computarne la superficie ai fini edificatori secondo i parametri urbanistici ed edilizi prescritti dal PRG vigente, sono da considerarsi non edificabili.

Gli edifici e le pavimentazioni esistenti o le porzioni di essi ricadenti all'interno o parzialmente all'interno delle aree di pertinenza delle alberature, potranno essere demoliti o ricostruiti senza eccedere le dimensioni esistenti (planimetriche o altimetriche), sia entro che fuori terra. Casi diversi dovranno essere motivati e opportunamente valutati.

Per gli alberi posti in aree adibite a parcheggi di pertinenza di strutture ricettive/commerciali, si rimanda all'art. 9 del presente Capitolo.

Per il verde esistente, nel caso in cui l'area di pertinenza superi i confini della proprietà sulla quale insiste l'albero, le dimensioni della suddetta area saranno definite dai confini stessi.

4.2 – Distanze dai confini per i nuovi impianti.

a) Le piante possono essere messe a dimora, nelle proprietà private, ad una distanza non inferiore a mt. 1,00 dalle murette verso strada, salva la presenza di alberature stradali"
b) Nelle aree di nuovo insediamento la distanza minima dal confine privato dovrà essere di mt. 3 per tutti i tipi di piante;
c) Nelle aree urbane all'interno dell'edificato, in caso di mera sostituzione, la distanza minima dal confine privato può essere di mt. 1,5, per tutti i tipi di piante, mentre per le nuove piantumazioni la distanza minima dal confine privato dovrà essere di mt. 1,5 se trattasi di piante di 3° grandezza, mt. 3 se trattasi di piante di 1° e 2° grandezza.
d) Qualora il fabbricato del vicino sia sul confine (in aderenza) la distanza minima dovrà essere di mt. 3

4.3 – Distanza dalle utenze aeree

Per le utenze aeree di telecomunicazione ed elettriche presenti in ambiente urbano, ovvero ricadenti nelle classi 0 e 1° ed aventi altezza minima di m. 5 come previsto dal Decreto Ministeriale 21/03/1988 art.2.1.06, in conformità allo stesso articolo dovrà essere rispettata la distanza minima di impianto per un raggio di cm. 30 attorno al cavo.

4.4 – Distanza delle utenze sotterranee

Per le utenze sotterranee devono essere rispettate le seguenti distanze minime per singolo albero indicate in funzione della classe di grandezza a cui questo appartiene:

CLASSE DI GRANDEZZA	DISTANZA MINIMA
a)1° grandezza (altezza > 18m)	> m. 4
b)2° grandezza (altezza 12-18m)	> m. 3
c)3° grandezza (altezza < 12m)	> m. 2

4.5 – Distanze dalle linee ferroviarie

In conformità agli art. n° 52 e 55 del DPR del 11/07/1980 n° 753 e all'art. n° 4 della Legge 12/11/1968 n° 1202, per alberi, arbusti e siepi si dovranno rispettare le distanze dalle linee ferroviarie sotto indicate:

TIPOLOGIA DELLA VEGETAZIONE	DISTANZA MINIMA CORRISPONDENTE
a) alberi di altezza >4m	altezza massima delle piante a maturità aumentata di m. 2
b) arbusti ed alberi di altezza < 4m e siepi di altezza > 1,5m	m. 6
c) siepi con altezza < 1,5m	m. 5

Nel caso in cui il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o rilevato, tali misure dovranno essere aumentate al fine di mantenere una distanza minima di m. 2 dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

Per le aree extraurbane, i terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinate a bosco ad una distanza minore di m. 50 dalla più vicina rotaia, distanza da misurarsi in proiezione orizzontale.

5 – DANNEGGIAMENTI

5.1 – Sono considerati danneggiamenti tutte le attività che direttamente o indirettamente possono compromettere l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante e pertanto sono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati, e come tali regolamentati (art.2).

5.2 – E' vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in particolare:

- il versamento di sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, ecc.) come cloruro di sodio in caso di nevicate, nelle aree di pertinenza delle piante;
- la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle alberature;
- l'impermeabilizzazione, con pavimentazione con altre opere edilizie, dell'area di pertinenza delle piante;
- l'affissione diretta alle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, di cartelli, manifesti, insegne e simili;
- il riporto, nelle aree di pertinenza delle piante, di ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale, tali da comportare l'interramento del colletto;
- l'asporto di terreno dalle aree di pertinenza degli alberi;

- l’utilizzo di aree a bosco, a parco nonché delle aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiali di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere;
- la realizzazione di impianti di illuminazione che producano calore tale da danneggiare l’alberatura;
- gli scavi di qualsiasi natura nell’area di pertinenza delle alberature.

5.3 – Per gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.) si devono osservare distanze, utilizzare passacavi (nel caso di mancanza di spazio) e precauzioni tali da non danneggiare le radici degli alberi.

In proposito, si indicano le distanze minime da rispettare per singolo albero ed in funzione della classe di grandezza a cui questa appartiene:

CLASSE DI GRANDEZZA	DISTANZA
a)1° grandezza (altezza > 18m)	> m. 4
b)2° grandezza (altezza 12-18m)	> m. 3
c)3° grandezza (altezza < 12m)	> m. 2

6 – NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE

6.1 – Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.).

6.2 – All’interno dell’area di pertinenza delle alberature dovranno essere rispettati tutti i divieti di cui al precedente art. 5.

Nelle aree di pertinenza delle piante e altresì vietata ogni variazione del piano di campagna originario e l’interramento di materiali inerti odi altra natura.

6.3 – Il transito di mezzi pesanti all’interno delle aree di pertinenza delle alberature è consentito solo in caso di carenza di spazio e solo se saltuario e di breve durata.

Nel caso di transito abituale e prolungato, l’area di pertinenza utilizzata per il transito di mezzi pesanti, dovrà essere adeguatamente protetta dall’eccessiva costipazione del terreno tramite apposizione di idoneo materiale cuscinetto (vecchi copertoni ricoperti da tavolati).

6.4 – Per la difesa contro i danni meccanici ai fusti, tutti gli alberi isolati, le superficie boscate e cespugliate poste nell’ambito di un cantiere devono essere protette da recinzioni solide che racchiudono le superfici di pertinenza delle piante.

Se per insufficienza di spazio non è possibile l’isolamento dell’intera superficie interessata, gli alberi devono essere singolarmente protetti mediante tavole di legno

alte almeno m. 2, disposte contro il tronco in modo tale che questo sia protetto su tutti i lati.

Tale protezione deve prevedere anche l'interposizione di idoneo materiale cuscinetto e deve essere installata evitando di collocare direttamente le tavole sulle sporgenze delle radici e di inserire nel tronco chiodi, manufatti in ferro e simili (allegato B).

Rami e branche che interferiscono con la mobilità di cantiere devono essere rialzati o piegati a mezzo di idonee legature protette da materiale cuscinetto.

Al termine dei lavori tali dispositivi dovranno essere rimossi.

6.5 – Nel caso che i lavori producano presumibile alterazione del normale regime idrico delle alberature, queste dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo vegetativo.

7 – NUOVI IMPIANTI E SOSTITUZIONI

7.1 – Scelta delle specie

Per l'indicazione delle specie da utilizzarsi per i nuovi impianti si rimanda all'elenco riportato nelle tabelle (allegato C), in cui le piante sono distinte in relazione all'influenza marina (vento e aerosol marino), in funzione della loro adattabilità alla prima, alla seconda e alla terza linea. Per "prima linea" si intende la zona immediatamente retrostante gli stabilimenti balneari e fino a m.100 da questi; per "seconda linea" linea compresa tra m.100 e m.300 dagli stabilimenti (in assenza di barriere significative);come "terza linea" l'area retrostante.

7.2 – Dimensioni dell'impianto

Per l'impianto di nuovi alberi si consiglia l'utilizzo di materiale vivaistico di prima qualità avente circonferenza non inferiore a cm.20-22 per le specie di prima e seconda grandezza e cm.12-15 per quelle di terza grandezza.

Per gli arbusti, la scelta deve essere orientata verso piante di altezza non inferiore a cm.60-80 poste in contenitore.

7.3 – Distanze d'impianto

Per i nuovi impianti devono essere rispettate le seguenti distanze:

- tra albero ed albero quelle indicate nelle tabelle in allegato C;
- rispetto ai confini di proprietà e alle utenze aree e sotterranee, le distanze indicate all'articolo 4 del presente Capitolo.

Per le aree verdi ricadenti negli standard edificatori per i quali è prevista la cessione d'uso o di proprietà all'Amministrazione Pubblica, quanto consigliato ai punti precedenti diventa obbligatorio.

8 – PROGETTAZIONE DEL VERDE PER INTERVENTI EDILIZI

8.1 – Comparti di insediamento residenziale e produttivo

Nei comparti di insediamento residenziale e produttivo deve essere prevista una quota di superficie destinata a verde che risulti permeabile in profondità almeno per un metro. Il riporto di terreno vegetale dovrà essere comunque effettuato ad una quota non superiore a 20 cm. rispetto al livello stradale; dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti del caso al fine di evitare il ristagno di acque che possano ammalorare le piantumazione e dotati di impianto di irrigazione qualora siano ricavati sugli extradossi dei solai dei piani interrati.

Gli standard di tale superficie sono fissati dalle N.T.A. dei PRG o dai Regolamenti Edilizi vigenti. Nel caso di intervento mediante piano attuativo lo standard minimo di verde privato deve corrispondere a quello previsto per gli interventi diretti. In assenza di tali disposizioni deve essere prevista una quota percentuale di superficie destinata a verde pari almeno al 50% della superficie scoperta interessata dall'intervento;

Le aree coperte sono le seguenti: aree ricomprese all'interno di strutture portanti in elevato quali solai, pilastri, travi, ecc. (comunque coperte da fabbricato), aree sottostanti tettoie con struttura di sostegno a montanti fissi (pertanto sono escluse pensiline, tende e quant'altro non abbia strutture portanti posizionate a terra), aree interessate dalle vasche (per strutture ricettive ed abitative).

Sulla superficie destinata a verde devono essere messi a dimora alberi ed arbusti in modo da garantire, una volta raggiunta la maturità vegetativa, le coperture di suolo di seguito indicate:

- nelle zone residenziali, terziarie/direzionali ed alberghiere:

40% di copertura arborea (data dalla proiezione delle chiome degli alberi al suolo, a maturità) e 10% di copertura arbustiva (data dalla proiezione delle chiome degli alberi al suolo, a maturità);

- nelle zone produttive:

50% di copertura arborea (data dalla proiezione delle chiome degli alberi da suolo, a maturità) e 20% di copertura arbustiva (data dalla proiezione delle chiome degli alberi da suolo, a maturità). In queste zone si reputano inoltre necessarie schermature verdi sui lati prospicenti terreni con diversa destinazione urbanistica.

Tali coperture sono da calcolarsi secondo le proiezioni della chioma delle principali specie arboree, sulla base della seguente tabella:

CLASSIFICAZIONE DEGLI ALBERI IN BASE ALLA DIMENSIONE DELLA CHIOMA A MATURITA'

Prima grandezza **Raggio superiore a 6 metri**	**Seconda grandezza** **Raggio da 3 a 6 metri**	**Terza grandezza** **Raggio fino a 3 metri**
Ippocastano (Aesculus hippocastanum)	Ippocastano rosso (Aesculu x carnea "Briotii")	Albizzia (Albizzia julibrissin)
Ailanto (Ailanthus altissima)	Orniello (Fraximus ornus)	Ontano nero (Alnus glutinosa)
Platano (Platanus x acerifolia)	Frassino ossifillo (Fraxinus oxycarpa)	Langestroemia (Lagestroemia indica)
Bagolaro (Celtis australis)	Ginkgo (Ginkgo biloba)	Albero di Giuda (Cercis siliquastrum)
Frassino maggiore (Fraxinus excelsior)	Spino di Giuda (Gleditsia triacanthos "Inermis")	Olivello di Boemia (Eleagnus angustifolia)
Liriodendro (Liriodendron tulipifera)	Carpino (Carpinus betulus)	Cipresso (Cupressus sempervirens)
Magnolia (Magnolia grandiflora)		Nespolo del Giappone (Eryobotria japonica)
Pino da pinoli (Pinus pinea)		Melia (Melia azaderach)
Pioppo bianco (Populus alba)		Pioppo cipressino (Populus nigra "Italica")
Olmo siberiano (Ulmus pumila)		Robinnia (Robinia pseudoacacia e Rubinia pseudoacacia "umbraculifera")
Leccio (Quercius ilex)		Pero da fiore (Pyrus calleryana)
Farnia (Quercus robur)		Salice fragile (Salix fragilis)
Quercus x turneri		Salice da vimini (Salix viminalis)
Tiglio (Tilia sspp)		Tasso (Taxus baccata)

Qualora, per documentata impossibilità, negli interventi destinati al recupero di singole unità abitative esistenti non sia possibile reperire tali percentuali, il concessionario corrisponderà al Comune per la superficie mancante un indennizzo pari a:

- €/Mq. 52,00 per gli interventi di ristrutturazione;

Il calcolo delle percentuali relative alle alberature dovrà essere effettuato nel seguente modo: 40% superficie fondiaria (l'impronta a terra sarà data da rxrxπ, le dimensioni sono quelle riportate all'interno dell'allegato C; prima grandezza r=6, seconda grandezza r =4,5 terza grandezza r=3).

Il calcolo delle percentuali relative agli arbusti dovrà essere effettuato nel seguente modo: 10% superficie scoperta (l'impronta a terra sarà data dallo sviluppo lineare x 1 ml. di larghezza).

Per le zone produttive esistenti, gli interventi di ristrutturazione dovranno reperire le sopra indicate superfici; in caso di documentata impossibilità di esecuzione, la superficie verde potrà essere sostituita con arbusti o alberature

In aree molto ridotte, è possibile non effettuare le piantimazioni di nuove alberature (qualora le aree di pertinenza risultino interessate da manufatti o sottoservizi, e le distanza dai confini non siano quelli riportati all'interno del R.V.U.) sostituendole con arbusti o verde rampicante.

Le alberature da frutto se esistenti sono equiparate ad alberature di 3° grandezza.

La copertura arbustiva può essere sostituita in parte o in toto dalla copertura arborea previa autorizzazione (sono esclusi i casi con diversa destinazione urbanistica, ove si rende necessario una siepe per limitare aree aventi diversa destinazione urbanistica es. produttiva, residenziale, agricola, ecc.)

Nel caso di interventi all'interno di viali arredati, piani di recupero, ecc., è necessario presentare una dichiarazione del tecnico, all'interno della quale si descriva l'impossibilità di reperire gli standard previsti, senza alterare l'arredo urbano (salvo diverse indicazioni riportate all'interno dei relativi piani).

8.2 – Progettazione delle aree verdi

I progetti di nuove costruzioni o ristrutturazioni ed i progetti di comparti soggetti a strumento urbanistico attuativo (Permessi per costruire; Denuncia di Inizio Attività private che modificano lo stato e/o la sistemazione delle esterne ai fabbricati esistenti; trasformazioni e modificazioni dei giardini o parchi privati esistenti; interventi di edilizia privata inerenti a opere di urbanizzazione primaria o secondaria, viabilità e parcheggi con alberature nuove o esistenti, sistemazione di aree esterne di pertinenza di ex colonie marine, sistemazione di aree esterne di pertinenza di strutture ricettive e/o strutture commerciali) dovranno essere corredati da un progetto di sistemazione del verde, redatto da un tecnico abilitato; solo per i progetti con una superficie d'intervento superiore a 1.500 mq. dovrà essere prevista la redazione di apposite relazioni e relative planimetrie da apposito tecnico competente in materia ambientale (agronomo, tecnici con specializzazione di parchi e giardini, architetti paesaggisti, e tutti i tecnici che abbiano sostenuto almeno un esame in paesaggistica).

Il progetto di sistemazione del verde, relativo agli interventi edilizi, deve comprendere:

- Elaborati planimetrici rappresentanti lo stato di fatto (planimetria in scala 1:100 per interventi fino a 1000 mq di superficie totale, planimetria in scala 1:200 per interventi superiori a 1000 mq) (4 copie)
- Documentazione fotografica dettagliata (2 copie)
- Relazione tecnica descrittiva contenente i criteri progettuali, con indicazione delle specie prescelte. (2 copie)
- Elaborati planimetrici rappresentanti lo stato di progetto (planimetria in scala 1:100 per interventi fino a 1000 mq di superficie totale, planimetria in scala 1:200 per interventi superiori a 1000 mq). (4 copie)

Nei progetti per nuove aree verdi o per la risistemazione di quelle già esistenti, si dovrà puntare all'inserimento paesistico dell'area e degli edifici di pertinenza, soprattutto nel caso di aree inserite in zone di particolare valore paesistico (arenili, zone inserite in aree protette).

8.3 – Nelle zone esterne al perimetro urbano e lungo i confini fra le zone di nuovo insediamento residenziale o produttivo e le zone agricole è sconsigliato l'utilizzo delle seguenti specie, in tutte le loro varietà e cultivar:

- tutte le conifere;
- i salici piangenti (Salix babilonica, S. x chrysocoma, ecc.), eccetto che per 1-3 piante attorno a specchi d'acqua artificiali, nell'ambito di un parco o giardino (vietati intorno a maceri o laghetti);
- i noci esotici (generi Carya e Pterocarya);
- le betulle (genere Betula);
- i faggi (genere Fagus e Nothofagus);
- le querce rosse (Q. rubra) e di palude (Q. palustris);
- tutte le magnolie (genere Magnolia);
- l'albero dei tulipani (Liriodendron tulipifera)
- il liquidambar (Liquidambar styraciflua);
- il lauroceraso (Prunus laurocerasus);
- il ciliegio nero (Prunus serotina);
- la robinia (Robinia pseudoacacia)
- la gleditsia o spino di giuda (Gleditsia triacanthos);
- le sofore (Sophora sp.p.);
- l'albizzia o gaggia arborea (Albizzia Julibrissin);
- l'Ailanto (Ailanthus altissima o A. glandulosa);
- il sommacco maggiore (Rhus typhina);
- tutti gli aceri eccetto l'acero campestre (Acer campestre);
- l'albero dei fazzoletti (Davidia invulucrata);
- la paulonia (Paulownia tomentosa) e la catalpa (Catalpa bignionioides);
- tutte le Agavacee, le Palme e le Musacee (Banano).
- Tutte le tipologie di agrumi;
- Tutti i tipi di mimose;

L'utilizzo di tali specie è consentito (fatte salve le condizioni agronomiche e pedoclimatiche) solo se la scelta viene esplicitamente motivata con apposita relazione (motivazioni di composizione architettonico - paesaggistica, non in contrasto con l'inserimento dell'area nel paesaggio circostante), ed in misura inferiore al 20% del numero complessivo delle alberature messe a dimora. Sono consentite deroghe alla norma del presente comma in caso di restauro di verde di parchi e giardini storici.

Nelle zone esterne al perimetro urbano e lungo i confini fra le zone di nuovo insediamento residenziale o produttivo e le zone agricole, sono ammesse esclusivamente recinzioni in siepe viva con eventuale rete metallica interposta.

8.4 – Ristrutturazioni edilizie (D.I.A.)

- Qualora l'intervento richiesto riguardi la realizzazione di sole opere interne dovrà essere riportato all'interno della relazione tecnica, la descrizione delle opere, con indicazione esplicita "non vengono realizzati interventi sull'area esterna al fabbricato; inoltre non sono previsti interventi di scavi o realizzazione di sottoservizi che vadano ad interessare le aree di pertinenza delle alberature, ai sensi del R.V.U. art. 4".

- Qualora l'intervento riguardi la realizzazione di opere che interessino l'area esterna, dovrà essere preventivamente richiesto nulla osta del verde, il quale una volta ottenuto dovrà essere allegato alla D.I.A. (non è sufficiente allegare la domanda di presentazione della richiesta).
- Ai sensi del vigente regolamento edilizio, la realizzazione di coperture e tamponamenti verticali nelle strutture alberghiere dovrà garantire la sistemazione dei restanti spazi scoperti in conformità al vigente regolamento del verde; chiusure e tamponamenti verticali nei pubblici esercizi sono realizzati in deroga al regolamento del verde.
- Le richieste di modifiche e nuove aperture di passi carrai, che non modifichino l'area scoperta, sono soggette all'ottenimento di nulla osta del verde, se non opportunamente documentate (foto e relazione tecnica), di non alterazione di aree di pertinenza alberature esistenti.

8.5 Nuove ricostruzioni ristrutturazioni (permesso per costruire)

- Deve essere sempre richiesto il nulla osta per la sistemazione del verde, il quale verrà trasmesso all'ufficio concessioni al termine del proprio iter autorizzatorio; copia del nulla osta verrà inoltrato al richiedente.

- Gli interventi nei giardini di pregio, sono sempre soggetti all'ottenimento del nulla osta del verde, fatti salvi gli interventi necessari all'abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi della legge 13/89 e relativo regolamento attuativo; in particolare dovranno essere riportate, le superfici: verdi, alberature, arbusti; sia relative allo stato di fatto che allo stato di progetto, al fine di poter raffrontare le due superfici. Le superfici a verde di progetto non devono subire riduzioni rispetto allo stato di fatto.

8.6 Oneri di gestione del regolamento

- Versamento del deposito cauzionale per la piantumazione delle alberature relative ai progetti edilizi pari a € 260,00 per ogni alberatura di nuova piantumazione. La piantumazione dovrà avvenire entro e non oltre 4 anni dalla data di rilascio del permesso di costruire. In caso di mancata richiesta trascorsi i 5 anni del rilascio del Nulla Osta, la cauzione verrà incamerata dall'Amministrazione Comunale su apposito capitolo destinato alla riqualificazione del verde pubblico.
- Versamento diritti di segreteria € 50,00 per l'ottenimento Nulla Osta del verde, incamerato dall'Amministrazione Comunale su apposito capitolo di competenza del settore ambiente.
- L'importo della cauzione potrà essere aggiornato negli anni successivi con atto di Giunta Comunale.

La richiesta di svincolo della cauzione dovrà essere accompagnata da una dichiarazione resa dal direttore dei lavori, attestante di aver ottemperato alla esecuzione del verde come da elaborati progettuali di cui al relativo nulla osta del

verde. la dichiarazione sarà resa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 481 del codice penale;

9 – VERDE PER PARCHEGGI

Nella nuova realizzazione o nella sistemazione di parcheggi di pertinenza di strutture ricettive/commerciali, deve essere prevista la sistemazione permeabile di una superficie pari almeno al 30% dell'area complessiva occupata dal parcheggio e la presenza minima di una alberatura ogni 5 posti auto.

Dovrà essere assicurato una superficie libera ad albero non inferiore a quelle di seguito riportate:

CLASSE DI GRANDEZZA	SUPERFICIE LIBERA MINIMA IN AREE PARCHEGGIO E RELATIVO RAGGIO MINIMO	
a)1° grandezza (altezza > 18m)	m^2 8	r m. 1,6
b)2° grandezza (altezza 12-18m)	m^2 3,5	r m. 1,0
c)3° grandezza (altezza < 12m)	m^2 2	r m. 0,80

Dovrà inoltre essere prevista una pavimentazione permeabile su una superficie pari almeno alla superficie libera minima sopra indicata. Le alberature dovranno essere distribuite in maniera tale da fornire un razionale ombreggiamento agli automezzi in sosta e dovranno essere adeguatamente protette le aree permeabili, la superficie libera ed il tronco dal calpestio e da urti.
Sono da escludere le seguenti specie arboree:

- pino domestico (Pinus pinea);
- ippocastano (Aesculus hippocastanum);
- bagolaro (Celtis australis);
- spino di giuda (Gleditsia triacanthos).

La scelta delle soluzioni progettuali dovrà essere finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale ed all'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità e inserimento paesaggistico. A tal fine, oltre all'impianto delle alberature dovrà essere prevista la copertura della massima superficie di terreno con arbusti e specie erbacee tappezzanti.

In caso di riattamento di aree a parcheggio aventi spazi angusti e densamente urbanizzati, la superficie verde dovrà essere, in toto o in porte, recuperata attraverso la previsione di verde pensile e/o verticale (con l'utilizzo di specie rampicanti).

10 – DIFESA FITOSANITARIA

Fino al momento dell'adozione di un Regolamento specifico riguardante la difesa fitosanitaria, nel presente articolo sono indicate le norme generali a carattere transitorio e riportate le disposizioni nazionali di lotta obbligatoria.

10.1 – Per la lotta contro gli agenti patogeni dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita.

La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:

- la scelta di piante adeguate e l'impiego di piante sane
- la difesa di piante da danneggiamenti
- la preparazione adeguata dei siti d'impianto
- il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente regolamento e la protezione delle stesse dal calpestio, ecc.
- l'eliminazione o la riduzione al minimo degli interventi di potatura

10.2 – Le dosi d'impiego, l'epoca e le modalità di distribuzione dei prodotti, dovranno essere tali da limitare la dispersione dei principi attivi nell'ambiente (macchine irroratrici efficienti, assenza di vento, ecc.).

E' assolutamente vietato qualsiasi intervento nel periodo di fioriture.

10.3 – I prodotti chimici dovranno essere scelti in base al periodo di intervento, rispettando le normative vigenti e le indicazioni precedentemente esposte al comma 2.

10.4 – Qualora il Comune attui metodi di lotta biologica, il cittadino sarà tenuto a rispettare le indicazione che gli verranno fornite dal Comune stesso, al fine di non compromettere l'esito del trattamento. Qualunque trasgressione sarà debitamente sanzionata.

10.5 – In conseguenza delle disposizioni nazionali, si dovranno rispettare le seguenti norme di lotta obbligatoria:

- D.M. 17/04/1998 disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano "Ceratocystis fimbriata";
- D.M. 17/04/1998 disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino "Thaumetopea pityocampa";
- D.M. 27/03/1996 lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico nel territorio della Repubblica "Erwinia amylovora";
- D.M. 29/11/1996 lotta obbligatoria contro il virus vaiolatura delle drupacee (Sharka);
- D.M. 22/11/1996 lotta obbligatoria contro l'insetto fitomizzio matsucocus feytaudi (Ducasse).

11 – CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA

11.1 – Il controllo della vegetazione spontanea deve essere attuato utilizzando mezzi agronomici (lavorazioni, pacciamatura).

11.2 – In aree private di uso pubblico non è consentito l'uso di prodotti chimici (diserbanti).

11.3 – Per quanto concerne le specie rampicanti (edera, ecc.), si consigliano interventi di contenimento della loro vegetazione sugli alberi, salvaguardandole quando le stesse possono contribuire all'aumento della biodiversità in ambiente urbano.

In caso si renda opportuno eliminare le specie rampicanti, per problemi connessi alla stabilità degli alberi sui quali si sviluppano, sarà necessario asportare le parti tagliate, non lasciandole seccare su fusti e rami.

11.4 - Aree incolte, corti di fabbricati, aree non adibite ad attività agricola ed aree dismesse dalla coltivazione.

Fatto salvo quanto prescritto dal "Regolamento Provinciale di Difesa del Suolo", dalle Norme di Polizia Forestale, dal "Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti, Rifiuti Pericolosi, degli Imballaggi e dei Rifiuti di Imballaggio" e dal "Regolamento di Polizia Urbana", nelle aree di cui al presente articolo, è vietato:

- diserbare con prodotti chimici;
- bruciare stoppie o rifiuti di qualsiasi genere;
- modificare le quote del terreno con riporti o scavi che non siano funzionali alla sistemazione idraulica dell'area, e comunque previa autorizzazione dai competenti uffici comunali (ambiente ed edilizia);
- riportare e stendere materiali di risulta da cantieri edili o scavi ed impermeabilizzare la superficie se non in funzione della realizzazione di opere strettamente necessarie all'accessibilità dell'area e comunque previa autorizzazione dai competenti uffici (ambiente ed edilizia);
- spandere oli o materiali inquinanti;
- abbandonare indiscriminatamente rifiuti di cui all'art. 14 del D.L.gs.vo n. 22 del 05.02.1997;
- depositi di acqua incontrollati in contenitori, vasche, bidoni, ecc.

I proprietari, o altri aventi titolo, devono provvedere al controllo della vegetazione con periodici interventi di manutenzione, pulizia, sfalcio, con raccolta e smaltimento del materiale di risulta, onde evitare carenze igieniche sanitarie e pericolo d'incendio.

Qualora la proprietà, seppur invitata a quanto sopra riportato, non provveda, al controllo della vegetazione, entro i termini stabiliti da idoneo atto del settore ambiente, si attiverà la procedura di pulizia coattiva dell'area, con spese a carico della proprietà stessa.

CAPITOLO III

ALBERI MONUMENTALI E SALVAGUARDIA DEI PARCHI E DEI GIARDINI STORICI

1 – ALBERI DI PREGIO

1.1 - Individuazione degli alberi di pregio

Ferme restando in ogni caso le disposizioni del presente Regolamento, le specie arboree individuate come alberi di pregio (Allegato F) dalla L.R. n° 2/77 e successive modifiche ed integrazioni, e dall'Amministrazione Comunale, sono soggette a particolare tutela in base a quanto dettato dal presente Capitolo.

1.2 - Obblighi per i proprietari

E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi di pregio di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.

Per facilitare l'accesso a possibili agevolazioni previste dalla L.R. n° 2/77 e successive modifiche ed integrazioni, l'eventuale presenza di alberi di pregio dovrà essere segnalata:

- dall'Amministrazione Pubblica agli uffici regionali competenti;
- dai privati all' Amministrazione Comunale, (allegato E: criteri per l'individuazione per gli alberi monumentali).

1.3 – Interventi sull'esistente

Qualsiasi intervento sugli alberi di pregio riveste carattere di assoluta eccezionalità.

Il proprietario degli alberi di pregio, sia privato che Ente Pubblico, è tenuto ad eseguire periodicamente la rimanda del secco ed a conservare, negli esemplari allevati per anni secondo una forma obbligata per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbranamento o instabilità, la forma della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'albero e l'incolumità delle persone.

2 – SALVAGUARDIA DEI PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE (Allegato E, Carta di Firenze)

2.1 – Per giardino storico si intende una composizione architettonica e vegetale che, dal punto di vista storico, culturale e artistico, presenta un' interesse pubblico, come individuato nelle tavole di PRG.

Esso è l'espressione dello stretto rapporto tra civiltà e natura, è testimonianza di un'epoca e di una cultura.

Come tale, il giardino storico deve essere salvaguardato e considerato un monumento che, per sua natura, richiede cure continue da parte di personale qualificato.

2.2 – La salvaguardia dei giardini storici esige che essi vengano identificati, possibilmente con l'ausilio di documenti e censiti.

Essa impone interventi conservativi di manutenzione e restauro.

Ciascuna operazione di manutenzione, conservazione e restauro, deve tenere conto di tutti gli elementi caratterizzanti il giardino storico in cui si opera.

In questa direzione, ogni sostituzione di alberi, arbusti, ecc. deve orientarsi verso una specie che consentano la conservazione dell'identità del giardino stesso in una volontà di mantenimento e ricerca delle specie originale.

2.3 – ogni intervento di restauro deve rispettare l'evoluzione del giardino in questione.

Il restauro, come il ripristino, dovrà essere preceduto da uno studio approfondito che sia in grado di assicurare il carattere scientifico dell'intervento.

La progettazione dovrà inoltre rispettare quanto riportato dall'art. 8 del Capitolo I e del Capitolo II del presente Regolamento.

2.4 – L'accesso e l'uso dei giardini storici devono essere regolamentati in funzione della loro estensione e della loro fragilità, in modo da preservarne l'integrità.

In ogni caso, l'interesse verso questi giardini dovrà essere stimolato, valorizzando questo patrimonio, facendolo conoscere ed apprezzare.

Per ogni intervento all'interno di tali aree devono essere rispettate anche le prescrizioni riportate all'interno delle N.T.A. del vigente strumento urbanistico, come ad esempio il mantenimento delle superfici permeabili esistenti.

CAPITOLO IV

REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Fatto salvo quanto previsto anche da altri Regolamenti Comunali, il presente Regolamento si applica a tutte le aree adibite a parco, giardino o verde di proprietà o gestione dell'Amministrazione Comunale.

2 – INTERVENTI VIETATI

E' tassativamente vietato:

- ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
- eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parte di essi, nonché danneggiare i prati;
- raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, piante, bulbi, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale di terreno nonché calpestare le aiuole;
- la messa a dimora di piante e l'introduzione di nuovi animali (salvo specifica autorizzazione da parte del settore Ambiente);
- abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi;
- la caccia e la pesca;
- fornire alimenti agli animali presenti.
- permettere ad un animale, in proprio affidamento, di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone;
- raccogliere ed esportare minerali o reperti archeologici;
- provocare danni a strutture o infrastrutture;
- inquinare il terreno, le fontane, corsi o raccolte d'acqua;
- abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
- divieto di lanciare ed abbandonare oggetti nei corsi d'acqua e laghi.
- permettere ad un animale, in proprio affidamento, di imbrattare i viali e i giardini al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate. In assenza di queste ultime, il proprietario è tenuto a raccogliere le deiezioni solide;
- l'uso di qualsiasi mezzo a motore. E' consentito il libero accesso alle biciclette condotte a velocità moderata, su appositi percorsi e con l'obbligo di precedenza ai pedoni (adulti e bambini). Quando gli spazi verdi risultano molto frequentati da bambini e possono sussistere motivi di pericolo, è fatto obbligo di condurre la bicicletta a mano;
- i bambini per quanto possibile, devono essere accompagnati ai giardini pubblici e agli spazi verdi destinati all'infanzia, senza l'ausilio di veicoli motorizzati.

2.1 – Su richiesta dei singoli cittadini, Enti Pubblici e Privati, Gruppi o Associazioni, l'Amministrazione Comunale può autorizzare iniziative di carattere sportivo, socio - culturale e ricreativo.

Il rilascio di tale autorizzazione è affidato al Dirigente competente.

3 – INTERVENTI PRESCRITTI

E' fatto obbligo:

- di tenere i cani al guinzaglio o comunque, nelle aree di sgranamento libero, di evitare che possano infastidire persone e animali;
- di fare equitazione solo al passo, nei percorsi riservati ed evitando di disturbare altre persone;
- di spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta e di segnalare tempestivamente eventuali principi d'incendio.

CAPITOLO V

ORTI URBANI

Ai fini del presente Regolamento per orto urbano si intende un appezzamento di terreno destinato alla produzione di fiori, frutta ed ortaggi per i bisogni dell'assegnatario e della sua famiglia.

1 – NORME PER L'ASSEGNATARIO

L'assegnatario si impegna a:

- contribuire alla manutenzione degli spazi comuni;
- curare la buona sistemazione l'ordine e la pulizia del proprio orto, e a non alterarne il perimetro e la fisionomia. Le eventuali recinzioni dovranno essere realizzate con materiale naturale vivo o morto.

2 – RESTRIZIONI E DIVIETI

Nello spazio riservato all'orto non è consentita:

- la posa di pavimentazione fissa, è consentita soltanto la costruzione di un capanno per gli attrezzi, in legno naturale, dove non è permesso il pernottamento. Dimensioni e tipologie costruttive del capanno stesso sono definite all'atto dell'assegnazione;
- l'allevamento di animali di qualsiasi specie, in ottemperanza alle norme del vigente Regolamento di igiene;
- lo scarico di materiali inquinanti o altrimenti nocivi.
- accendere stoppie o rifiuti se non nei modi e nei tempi previsti nell'atto di assegnazione.
- produrre rumori molesti.
- mantenere depositi di acqua in contenitori di uso comune;

E' consentito l'uso di contenitori d'acqua inamovibili, che devono essere accuratamente coperti onde impedire la proliferazione;

Per l'utilizzo di prodotti chimici quali anticrittogamici e simili, si rimanda agli articoli 10 e 11 del Capitolo II del presente Regolamento.

CAPITOLO VI

NORME INTEGRATIVE PER LE AREE AGRICOLE NON INTERESSATE DA COLTIVAZIONI

1 – DIVIETO DI INCENDIO E DISERBO DELLE SPONDE DEI FOSSI, CORSI D'ACQUA ED AREE INCOLTE

E' vietato incendiare e/o diserbare la vegetazione spontanea sulle sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi e le aree incolte in genere.
Sono esclusi da queste norme i canali e i fossi demaniali gestiti dai Consorzi di Bonifica secondo i loro specifici Regolamenti, e le scoline atte a garantire una adeguata regimazione delle acque.

2 - SFALCIO DEI FOSSI E CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE PRESSO LE STRADE

Nel caso di fossi, scoli o corsi d'acqua posti fiancheggianti le strade è fatto obbligo ai frontisti pubblici di provvedere allo sfalcio della vegetazione erbacea spontanea al fine di mantenere l'efficienza idraulica atta a garantire il regola deflusso delle acque. Per i fossi ed i canali demaniali si rimanda a quanto riportato all'articolo precedente.

3 – SALVAGUARDIA DELLE SIEPI, DELLE SIEPI ALBERATE E DEGLI ARBUSTETI

Sono vietati i seguenti interventi:

- l'estirpazione, il taglio raso o il danneggiamento della vegetazione;
- la realizzazione di pavimenti impermeabili ad una distanza inferiore ad 1 metro dal limite esterno della siepe o dell'arbusteto;
- l'esecuzione di scavi che possano arrecare danno a radici di diametro superiore a cm. 5.

In caso di mancata ottemperanza alle norme in questione la vegetazione danneggiata od eliminata andrà ripristinata, con l'uso di piante della medesima specie, di altezza non inferiore a cm. 120 per gli arbusti e con alberi la cui circonferenza del fusto, misurata ad un metro da terra, non sia inferiore a cm. 30.

E' possibile effettuare interventi di contenimento e potatura oltre a tagli della vegetazione infestante (rovi, Rubus sp..; vitalba, Clematis vitalba, robinia, Robinia pseudoacacia, indaco bastardo, Amorpha fruticosa, ailanto, Ailanthus altissima).

Deroghe a tali norme possono essere concesse in cause eccezionali e solo dietro la presentazione di una dettagliata relazione tecnico – agronomica che escluda i rischi di danni alla struttura della siepe o alberi interessati.

4 – SALVAGUARDIA DEI MACERI E DEGLI SPECCHI D'ACQUA

E' vietata la messa a dimora di specie arboree od arbustive esotiche nei pressi di laghetti e specchi d'acqua fino ad una distanza inferiore ai 50 metri.

L'eventuale vegetazione presente intorno ai laghetti e dagli specchi d'acqua è soggetta alle norme del presente Regolamento.

E' vietata l'estirpazione, il taglio raso o il danneggiamento della vegetazione a meno di m. 50 dalle sponde.

Rimangono inoltre valide le norme dettate dall'articolo precedente (art. 3).

Per eventuali interventi di potatura e cura si rimanda ai paragrafi relativi del presente Regolamento Comunale del Verde.

5 – SALVAGUARDIA DEI CORSI D'ACQUA MINORI

E' vietata l'estirpazione, il taglio raso o il danneggiamento della vegetazione a meno di m. 30 dalle sponde.

Per la salvaguardia dei corsi d'acqua minori, sono applicate anche le norme definite all'articolo 3 del presente Capitolo.

Nel caso di attraversamenti stradali, guadi, ponti o a seguito della realizzazione, in un ambito di meno di 10 metri dall'alveo, di linee tecnologiche (acquedotti, linee elettriche, condotte del gas, ecc.) devono essere realizzati opportuni interventi di ripristino ambientale secondo quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n° 3939 del 06/09/1994 ("Direttiva concernente i criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della regione Emilia – Romagna").

Per i suddetti interventi di ripristino deve essere presentato un apposito progetto esecutivo contestualmente alla richiesta di concessione a costruire.

CAPITOLO VII

SANZIONI E NORME FINANZIARIE

1 – SANZIONI

Le inosservanze alle norme del presente saranno punite con le seguenti sanzioni (ai sensi della L.R. 6/04 del 24 marzo 2004, "Riforma del sistema amministrativo regionale e locale."), purché non siano altrimenti perseguibili secondo la normativa vigente:

- Abbattimento alberature non autorizzato da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 2.000,00, per alberature della famiglia Pinus; da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 1.000,00, per alberature diverse;
- Capitozzatura, equiparabile all'abbattimento dell'alberatura, da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 2.000,00, per alberature della famiglia Pinus; da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 1.000,00, per alberature diverse;
- Capitozzatura (non rientrante nelle prescrizioni al punto precedente) e la potatura non autorizzata, da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 600,00
- Interventi non autorizzati all'interno delle aree di pertinenza delle alberature esistenti, che comportano danneggiamento all'appartato radicale (tale da comportarne pericolo di stabilità e sviluppo) da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 600,00.
- Mancata realizzazione o difformità nella sistemazione aree verdi soggette a nulla osta del verde da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 2.000,00; sanzionabile sino all'ottemperanza di quanto riportato all'interno del nulla osta.
- Mancata ottemperanza alle prescrizioni di manutenzione aree private (capitolo II Articolo 11.4) da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 1.000,00.
- Gli abbattimenti o capitozzature non autorizzati oltre alle sanzioni di cui sopra saranno soggetti al versamento del valore ornamentale (previsto al capito II punto 2.2);
- Mancata ottemperanza alle prescrizioni di autorizzazione all'abbattimento (capitolo II Articolo 2.7) da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 1.000,00, sanzionabile sino all'ottemperanza di quanto disposto.
- Mancata messa a dimora di nuove alberature (sostituzioni e nuovi impianti) entro i termini previsti, da un minimo di € 125,00 ad un massimo di € 1.000,00, per ogni alberatura in difetto; sanzionabile sino all'ottemperanza di quanto riportato all'interno dell'autorizzazione o nulla osta.

Per tutte le altre inosservanze presenti all'interno del vigente regolamento, non rientranti nelle sanzioni sopra riportate, saranno punite con sanzioni da un

minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00, purché non siano altrimenti perseguibili secondo la normativa vigente.

2 – NORME FINANZIARIE

Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni previste nel presente Regolamento saranno introitati in apposito capitolo del bilancio e il loro uso è vincolato ad interventi sul verde pubblico e ripristino ambientale.

3 – RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Fatto salvo l'attuale stato di fatto del verde cittadino, per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle normative Statali e Regionali vigenti in materia.